



Spett.le **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale per le Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

*Div.II – Sistemi di Valutazione Ambientale*

[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Spett.le **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'  
CULTURALI E DEL TURISMO**

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio

[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

Spett.le **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova  
e le Province di Imperia, La Spezia e Savona**

[mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto:** *Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'Art.19 del D.lgs 152/2006 relativo al progetto "intervento di riqualificazione e sviluppo del Porto della Spezia in corrispondenza dell'Ambito Omogeneo d'Intervento n.5 – Marina della Spezia – nuovo Molo Crociere nel primo bacino della Spezia – **nota MiBACT n.0015882 del 10/07/2018***

Si fa seguito alla nota richiamata in oggetto, per evidenziare che questa Autorità di Sistema Portuale si rende, fin da subito, disponibile ad eseguire ogni approfondimento che i Ministeri in indirizzo ritengano utile per una più completa ed esaustiva valutazione delle opere oggetto dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento soprattutto alle osservazioni avanzate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo circa eventuali interferenze del progetto con possibili giacimenti archeologici sommersi.

Tuttavia, si ritiene altresì utile rappresentare quanto segue:

1. Lo Studio Preliminare Ambientale predisposto dalla Società Policroo Srl su incarico di questa AdSP al fine di consentire la verifica di cui all'art.19 del d.lgs 152/06 e ss.mm., risulta contenere una sezione specifica dedicata alla valutazione del rischio interferenziale tra le opere in progetto



e potenziali giacimenti archeologici sommersi: detta sezione prende origine da una analisi bibliografica ed archivistica che si allega in copia alla presente nota, redatta dalla Dott.ssa Barbara Sassi (soggetto in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 507/2016, art. 25, comma 1, di cui all'iscrizione n. 698 del 04/10/2010 nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MiBACT), che consente di ricostruire le dinamiche del sistema insediativo antico nel golfo e dal sistema dei vincoli e delle tutele oggi esistente nell'area di studio (par. 4.11 della Relazione SPA.01.). E' altresì riportata, nella raccolta degli allegati grafici (Studio Preliminare Ambientale – Elaborati grafici e altro – Volume 2), una specifica tavola denominata “Carta delle presenze e potenzialità archeologiche” e relativa legenda, da cui è possibile evincere che l'ambito portuale interessato dall'intervento in esame, è stato oggetto di indagine archeologica con esito negativo (sito 15). La trattazione, poi, prosegue con una sezione dedicata alla valutazione del rischio interferenziale delle opere in progetto con possibili giacimenti archeologici, sia in fase di realizzazione (par. 5.2.8 della stessa Relazione) che di esercizio (par. 5.3.10), valutando l'assenza di impatti potenziali significativi. Questo ovviamente non esclude che in fase di progettazione dovranno essere messe in atto tutte le necessarie misure d'indagine preventiva che la Soprintendenza Archeologica riterrà necessario richiedere ed impartire, sulla base del Documento di Valutazione, reso ai sensi dell'art. 25 del d.lgs 50/2016 e ss. mm...

2. Gli specchi acqueei interessati dai lavori, peraltro, ancorché prossimi al centro cittadino ed interni al primo bacino portuale, risultano essere stati interessati, nel corso degli anni, da numerosi interventi di dragaggio. In particolare, l'impronta del molo in progetto insiste in un tratto di costa con fondale oggi variabile tra -12 e -13 metri da livello medio mare. Ciò denuncia uno stato dei fondali fortemente rimaneggiato rispetto alle quote originarie, visto che i fondali limitrofi non interessati da interventi di dragaggio, risultano caratterizzati da quote superiori ai -6 metri dal livello mare. Anche per tale ragione, la presenza di eventuali giacimenti archeologici in corrispondenza del molo in progetto appare ora ragionevolmente improbabile.
3. Infine, circa l'osservazione formulata dalla Soprintendenza di Genova nella nota n.14125 del 21.06.2018, sulla necessità che il progetto preliminare di opera pubblica debba contenere il “Documento di valutazione archeologica” ai sensi dell'art.25 del d.lgs 50/2016 e ss.mm., preme evidenziare come nell'ambito della procedura avviata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del d.lgs 152/06, così come aggiornato nel 2017), non sia prevista, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma g-bis del d.lgs 152/06 e ss. mm., la predisposizione di alcun livello minimo di progettazione allegato allo Studio preliminare Ambientale, ma unicamente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui probabili effetti significativi sull'ambiente. Dunque, coerentemente con quanto disposto dal quadro normativo vigente in materia di valutazione



ambientale, non è stato prodotto il documento di cui si evidenzia la mancanza da parte della stessa Soprintendenza, ma solo, nella relazione generale SPA.01, le valutazioni specifiche di carattere archeologico.

Si ribadisce, per contro, e che questa Autorità è comunque disponibile ad effettuare ogni eventuale approfondimento ritenuto necessario per poter addivenire al positivo accoglimento dell'istanza di esclusione dalla procedura di VIA del progetto in epigrafe e ciò proprio alla luce delle valutazioni conformi alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, contenute nella documentazione già posta all'attenzione dei Ministeri competenti.

Peraltro, la possibilità di predisporre una specifica documentazione integrativa da parte del Proponente è espressamente prevista al comma 6, dell'art.19 "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" del d.lgs 152/06 e ss.mm..

Si resta pertanto in attesa delle ulteriori valutazioni del MiBACT e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio circa la relazione che si allega e a disposizione per effettuare le eventuali ulteriori verifiche ritenute necessario, che verranno prodotte nel minor tempo possibile ad integrazione della documentazione trasmessa.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

La Presidente  
*Arch. Carla Roncallo*

*Allegati:*

- *relazione archeologica ambiti 5 e 6 del Porto della Spezia*
- *carta archeologica*
- *carta degli impatti sul patrimonio archeologico*